



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 182 DEL 21/12/2021

Oggetto: Ricognizione organismi, enti e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Collesalveti ai sensi del principio contabile 4/4 allegato al d.lgs. n. 118/2011: Elenco n. 1 - Enti appartenenti al gruppo amministrazione pubblica ed Elenco n. 2 - Enti ricompresi nell'area di consolidamento --- Esercizio 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **14:30** presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Presiede l'adunanza **Ing. Adelio ANTOLINI** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Vice Sindaco	CRESPOLINI ANDREA		Si
Assessore	GIOMMETTI MILA	Si	
Assessore	VANNOZZI MASCIA	Si	
Assessore	PAOLI SARA	Si	

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Assume la presidenza Ing. Adelio ANTOLINI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 118/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

CONSIDERATO che il Comune di Collesalveti è un ente locale con un numero di abitanti superiore a 5.000 e pertanto è soggetto già dall'esercizio 2017 all'applicazione del Principio contabile concernente il bilancio consolidato, previsto dall'allegato 4/4 D.Lgs 118/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell' art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e art. 233-bis TUEL, il Comune con delibera C.C. n 62/2017 ha approvato per il primo anno il bilancio consolidato per l'esercizio 2016;

VISTO l'art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000 con il quale si prevede che “*(...) il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni*” e che deve essere redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11;

RICORDATO che l'art. 11-bis, co. 1, del D.lgs. 118/2011 prevede che “(...)gli enti di cui all'art. 1, co. 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4”;

VISTO che il punto 1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, prevede che gli enti di cui all'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 118/2011 “(...)redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”;

PRESO ATTO che il bilancio consolidato deve essere:

predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D.Lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati così come disposto dall'allegato 11 del D.Lgs. 118/2011;

predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce (così come disposto al paragrafo 1 dell'allegato 4/4 del predetto D.Lgs. 118/2011);

approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

VISTI altresì l'art 1 ter, c.3, l'art 11-quater, c.3 e l'art 11-quinquies, co.2 del D.Lgs 118/2011, secondo cui gli organismi, comunque denominati, facenti parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)” sono distinti in “tipologie” corrispondenti alle missioni di bilancio dell'Ente locale;

RILEVATO che la formulazione del suddetto principio applicato del bilancio consolidato (allegato n.4/4) al paragrafo 2) stabilisce che facciano parte del Gruppo Amministrazione Pubblica gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati, gli enti strumentali partecipati, le società controllate e le società partecipate, secondo le definizioni stabilite nel D. Lgs 118/2011, quali:

1. organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- 1) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- 2) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- 3) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- 4) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- 5) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- 1) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- 2) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

PRECISATO che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, l'Ente capogruppo predispone due elenchi distinti concernenti:

- ELENCO 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- ELENCO 2) gli enti, le aziende e le società di cui all'elenco 1) compresi nel bilancio consolidato;

DATO ATTO CHE l'approvazione dei due elenchi e dei relativi aggiornamenti è di competenza della Giunta Comunale come specificato dal D. Lgs. 118/2011 allegato n. 4/4 paragrafo 3.1;

CONSIDERATO che ai sensi del già richiamato paragrafo 1 dell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 il bilancio consolidato deve essere *"predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce"* e dunque l'area di consolidamento oggetto di rilevazione per l'esercizio 2021 è quella che risulta alla data del 31/12/2021;

RITENUTO di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, di cui all'elenco n. 1, come definito dal D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato:

- 1) organismi strumentali: nessun organismo strumentale;
- 2) enti strumentali controllati e partecipati: nessun ente strumentale;
- 3) Società controllate: nessuna società controllata;
- 4) Società partecipate:
CASALP SPA;
RETIAMBIENTE SPA;

PRESO ATTO che sono da escludere dall'Elenco n. 1 le seguenti società partecipate poiché aventi natura di società miste non quotate nelle quali l'ente locale non dispone, direttamente o indirettamente, di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, come indicato dal D. Lgs. 118/2011 allegato n. 4/4 paragrafo 3.2 per l'inserimento delle società partecipate nel GAP per l'anno 2021:

INTERPORTO TOSCANO AL VESPUCCI SPA – società mista pubblico-privata (% partecipazione: 0,71%);
ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA – società mista pubblico- privata (% partecipazione: 2,22%);

PRESO ATTO che è da escludere dall'Elenco n. 1 la seguente società partecipata poiché pur essendo a totale partecipazione pubblica non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali dell'ente locale come indicato dal D. Lgs. 118/2011 allegato n. 4/4 paragrafo 3.2 per l'inserimento delle società partecipate nel GAP per l'anno 2021:

A.T.L SRL IN LIQUIDAZIONE – società interamente pubblica ma non affidataria diretta di servizi pubblici locali (% partecipazione: 4,73%);

PRESO ATTO quindi che dall'attività di verifica relativamente alla predisposizione degli elenchi di cui sopra risulta che l'elenco n. 1 è costituito come riportato nella seguente tabella:

ELENCO N. 1

Ente	Missione	% Comune Collesalvetti	% pubblica
CASALP SPA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,28%	100%
RETIAMBIENTE SPA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,41%	100%

RILEVATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal bilancio consolidato - ex paragrafo 3.1 del predetto allegato 4/4 – nei casi di:

- 1) *Irrilevanza*, quando cioè il bilancio della componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;
- 2) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

DATO ATTO che con riferimento all'esercizio 2021 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

CONSIDERATO, inoltre, che la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento, e che pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;

PRESO ATTO che se le sommatorie di cui sopra presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

PRESO ATTO che, come disciplinato dal principio contabile 4/4 “*al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate*”;

CONSIDERATO inoltre che predetta irrilevanza è computata con riferimento agli ultimi dati disponibili ovvero ai bilanci di esercizio afferenti all'annualità 2020;

CONSIDERATO che “*in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata*”;

PRESO ATTO inoltre che “a decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”;

RILEVATO quindi che resta da valutare il consolidamento della società CASALP Spa e della società RETIAMBIENTE Spa;

CONSIDERATO che la Società CASALP Spa, a seguito della nomina del Comitato tecnico effettuata dal LODE nell’assemblea del 31/01/2018, ed in virtù delle modifiche statutarie approvate nel 2017, risulta a tutti gli effetti una Società in house ed entra come tale nell’area di consolidamento in base a quanto disciplinato al punto 3.1 dell’allegato 4/4, ossia “A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti (...) le società in house (...) a prescindere dalla quota di partecipazione”;

CONSIDERATO che l’assemblea di Retiambiente Spa tenutasi il 13/11/2020 ha deliberato la configurazione della società come soggetto pubblico “in house providing” e quindi, in virtù delle modifiche statutarie approvate nel 2020, risulta a tutti gli effetti una Società in house ed entra come tale nell’area di consolidamento in base a quanto disciplinato al punto 3.1 dell’allegato 4/4, ossia “A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti (...) le società in house (...) a prescindere dalla quota di partecipazione”;

PRESO ATTO quindi che non occorre procedere ulteriormente all’analisi della rilevanza ex paragrafo 3.1 del predetto allegato 4/4;

PRESO ATTO quindi che secondo i criteri sopra esposti le società CASALP Spa e RETIAMBIENTE Spa devono essere ricomprese nelle società da assoggettare al consolidamento per l’esercizio 2021 e che quindi l’elenco n. 2, relativo alle società comprese nel Bilancio consolidato del predetto allegato 4/4 è costituito per l’anno 2021 dalle seguenti società:

ELENCO N. 2

Ente	Missione	% Comune Collesalvetti	% pubblica
CASALP SPA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,28%	100%
RETIAMBIENTE SPA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,41%	100%

RILEVATO che il citato principio prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, di cui all’elenco n. 2, siano consolidati con il metodo integrale con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate e con il metodo proporzionale con riferimento alle società e agli enti strumentali partecipati;

CONSIDERATO che CASALP Spa e RETIAMBIENTE Spa saranno quindi consolidate con il metodo proporzionale;

OSSERVATO che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – predetto Allegato n. 4/4 al D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 – prevede al paragrafo 3.2 che l’amministrazione pubblica capogruppo:

- 1) *comunichi agli enti, alle aziende e alle società di cui all’elenco 2 che sono comprese nel proprio bilancio consolidato;*
- 2) *trasmetta a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco 2 di cui sopra);*
- 3) *impartisca le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;*

RITENUTO opportuno predisporre le direttive di cui al punto c) da inviare agli organismi destinati ad essere inclusi nel bilancio consolidato 2021, specificando in particolare le modalità e le scadenze per l’invio della documentazione occorrente alla redazione del bilancio stesso, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera;

DATO ATTO che dell’eventuale mancato adeguamento delle società alle direttive di cui sopra dovrà essere data specifica menzione nella nota integrativa al predetto bilancio consolidato, riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere del Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari e Sistemi informativi, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento, richiesti ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 e s.m.i;

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) Di individuare il "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Collesalvetti (GAP)", di cui all'elenco n. 1 del predetto allegato 4/4 – nei termini che seguono:

ELENCO N. 1 – GAP Esercizio 2021

Ente	Missione	% Comune Collesalvetti	% pubblica
CASALP SPA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,28%	100%
RETIAMBIENTE SPA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,41%	100%

- 3) Di individuare in qualità di componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Collesalvetti (GAP)" da ricomprendere nel "Bilancio Consolidato" di cui all'elenco n. 2 del predetto allegato 4/4, oltre a questa Amministrazione, le società che seguono:

ELENCO N. 2 – Perimetro di consolidamento Esercizio 2021

Ente	Missione	% Comune Collesalvetti	% pubblica
CASALP SPA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,28%	100%
RETIAMBIENTE SPA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,41%	100%

- 4) Di approvare le direttive, impartite alle società individuate al precedente punto 3, necessarie al fine di predisporre il bilancio consolidato afferente all'esercizio 2021, come da **Allegato 1** parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 5) Di trasmettere la presente delibera agli organi di amministrazione ed ai collegi sindacali delle società di cui al precedente punto 3, al Segretario Generale, ai Responsabili di servizio competenti per materia ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziario di questa Amministrazione;
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Con separata e apposita unanime votazione espressa per alzata di mano vista l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co.4 D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto:	Ricognizione organismi, enti e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Collesalveti ai sensi del principio contabile 4/4 allegato al d.lgs. n. 118/2011: Elenco n. 1 - Enti appartenenti al gruppo amministrazione pubblica ed Elenco n. 2 - Enti ricompresi nell'area di consolidamento --- Esercizio 2021.
----------	---

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalveti, li: 15/12/2021

**Il Responsabile del servizio
F.to Alessandra Zambelli**

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalveti, li 16/12/2021

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Alessandra Zambelli**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
f.to Ing. Adelio ANTOLINI

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.1647 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalveti, lì 22/12/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000;

Collesalveti, lì 22/12/2021

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Viene comunicata con mail in data odierna ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs n. 267/000.

Collesalveti, lì 22/12/2021

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO